

AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

C.F. 92045550131

Sede legale:
Piazzale V. Emanuele, 4
22017 Menaggio (CO)
Tel: 0344-34161 – Fax 0344-32816

www.autoritabacinoario.it
protocollo@autoritabacinoario.it
autoritabacinoario@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA N. 4/2026

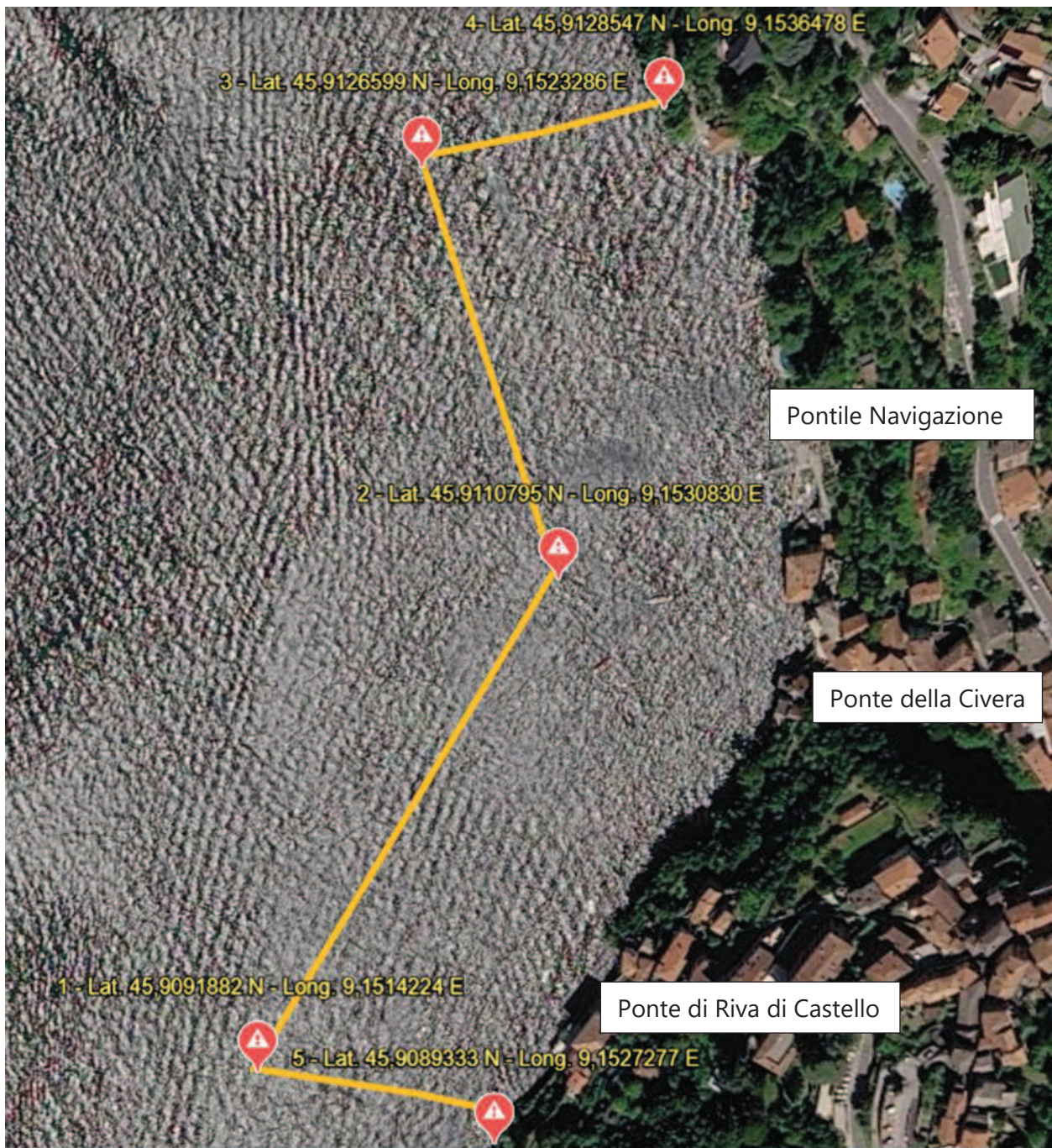
IL DIRETTORE

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO il Codice della nautica da diporto, D.lgs. 171/2005;
VISTA la Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6;
VISTA l'O.P.G.R. 58600 del 03.07.1997: "Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde";
ACCERTATO che il notevole aumento della frequentazione turistica nell'ambito del Lario e dei Laghi Minori registrato nelle ultime annualità, incrementa in modo significativo il rischio di potenziale pericolo e rischio per l'incolumità delle persone, alla luce della compresenza in acqua di attività diportistiche e di balneabilità esercitate da numerosi utenti;
PRESO ATTO dei contenuti della propria Ordinanza n. 1/2026, concernente le condotte relative alla balneabilità ed all'utilizzo dei natanti minori;
RILEVATO che l'ambito lacuale antistante il Ponte della Civera in Comune di Nesso è risultato oggetto negli ultimi tempi di particolare e intensa frequentazione turistica, con anomala concentrazione di persone dedite ad attività balneare e diportisti in un areale limitato;
DATO ATTO che la circostanza di cui al punto precedente, attestata oltretutto da numerosi articoli sulla stampa locale, risulta oggettivamente fonte di problematiche di sicurezza, nonché ostacolo alle rotte della navigazione pubblica in arrivo e partenza dallo scalo di Nesso e pertanto richiede l'adozione di provvedimenti straordinari per fronteggiare la situazione;
VISTA la nota del Questore di Como in data 23 giugno 2026, avente ad oggetto "Nesso (CO) – Ponte della Civera" - Misure di vigilanza";
PRESO ATTO dello stato dei luoghi nel corso della riunione in situ del 30 giugno 2026, alla presenza di rappresentanti comunali e della Polizia di Stato;
VISTE altresì le risultanze della seduta del 7 luglio 2026 del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Como, con all'Ordine del Giorno il punto "Nesso – Ponte della Civera - Misure di vigilanza";
VISTA l'Ordinanza Sindacale del Sindaco di Nesso n. 10 del 7 luglio 2026 relativa al "DIVIETO TEMPORANEO DI TUFFI, SALTII E LANCI IN ACQUA DAL PONTE DELLA CIVERA, DAL PONTE DI RIVA DI CASTELLO E DAI RELATIVI PARAPETTI, SPALLETTE, MURI, MANUFATTI E PERTINENZE. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LA PREVENZIONE DI GRAVI PERICOLI PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA. EFFICACIA DAL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE E FINO AL 15 SETTEMBRE 2026";
VISTE le vigenti disposizioni in materia di attività turistico ricreative sulle spiagge e nelle zone lacuali ad esse prospicienti, nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità di Bacino con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa internazionale, statale e regionale in materia;
VISTO in particolare l'art. 57, comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012;

ORDINA

Art. 1

Per quanto in premessa esposto, è interdetta la navigazione di qualsiasi unità navale nella porzione lacuale antistante il Comune di Nesso, per una profondità dalla linea di costa pari a mt. 100, definita nella planimetria allegata di seguito:



LEGENDA

- 1 - Lat. 45.9091882 N - Long. 9.1514224 E - (distanza 100 metri da riva)
- 2 - Lat. 45.9110795 N - Long. 9.1530830 E - (distanza 100 metri da riva)
- 3 - Lat. 45.9126599 N - Long. 9.1523286 E - (distanza 100 metri da riva)
- 4- Lat. 45.9128547 N - Long. 9.1536478 E - (punto a terra)
- 5 - Lat. 45.9089333 N - Long. 9.1527277 E - (punto a terra)

Art. 2 – Esoneri

L'interdizione di cui al precedente Art. 1 non si applica a:

- unità di navigazione impiegate in operazioni di polizia giudiziaria, polizia lacuale, protezione civile, soccorso e tutela ambientale;
- unità di navigazione del servizio pubblico di linea della Gestione Governativa Laghi;
- unità di navigazione a servizio di attività di manutenzione e lavori a lago regolarmente autorizzati da svolgersi all'interno della fascia interdetta;

- unità di navigazione di titolari di posti d'ormeggio regolarmente assegnati ubicati all'interno della fascia interdetta, con partenza ed approdo secondo quanto disciplinato dall'O.P.G.R. 58600 del 03.07.1997;
- unità di navigazione, non comprese tra le precedenti, singolarmente autorizzate dall'Autorità di Bacino.

Art. 3 – Gare e manifestazioni nautiche

La presente ordinanza non si applica alle gare ed alle manifestazioni nautiche da svolgersi all'interno della fascia interdetta, per le quali vigono le specifiche prescrizioni impartite in sede di rilascio della prevista ed obbligatoria autorizzazione ex Art. 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

Art. 4 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato o integri violazione di altre disposizioni di legge, l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 57, comma 3, della L.R. 6/2012 con la sanzione amministrativa da euro 60 a euro 600. Resta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dal Codice della Navigazione, dal Codice della nautica da diporto e dalle altre disposizioni vigenti qualora la condotta integri autonome fattispecie sanzionatorie.

Art. 5 - Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2026 sino al 15 settembre 2026 e viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. Viene altresì trasmessa per opportuna conoscenza e divulgazione al Comune di Nesso, alle Forze dell'Ordine, alla Prefettura di Como ed alla Questura di Como.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Menaggio, 13 luglio 2026.

f.to **IL DIRETTORE**
(Dott. Franco Binaghi)